

Statuto del Comune di Terme Vigliatore

Delibera n. 14 del 2.2.1996

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Il comune di Terme Vigliatore

Art. 2 Finalità

Art. 3 Attività normativa

Titolo II - PARTECIPAZIONI

Art. 4 Forme associative

Art. 5 Consultazione

Art. 6 Istanze e petizioni

Art. 7 Iniziativa popolare

Art. 8 Diritto di udienza

Art. 9 Referendum

Art. 10 Limiti ed esclusioni

Art. 11 Diritto di accesso e partecipazione

Art. 12 Difensore civico

Titolo III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 13 Organi del Comune

Art. 14 I consiglieri comunali

Art. 15 Il consiglio comunale

Art. 16 Commissione di indagine

Art. 16 bis Commissione consiliare permanente

Art. 17 Adunanze e sedute

Art. 18 Sessioni e convocazioni

Art. 19 Validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 20 La giunta municipale

Art. 21 Funzionamento

Art. 22 Attribuzioni

[Art. 23 Il sindaco](#)

[Art. 24 Elezione del sindaco](#)

[Art. 25 Competenze](#)

[Art. 26 Attribuzioni](#)

[Art. 27 Vice sindaco e delegati](#)

[Art. 28 Sindaco e giunta: assunzione e cessazione dalla carica](#)

[Art. 29 Il segretario comunale](#)

[Art. 30 Competenze gestionali e di direzione](#)

[Art. 31 Attribuzioni consuntive e di garanzia](#)

[Art. 32 Il vice segretario](#)

Titolo IV -ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

[Art. 33 Principi strutturali e organizzativi](#)

[Art. 34 Personale](#)

[Art. 35 Responsabilità](#)

[Art. 36 Proposte e pareri](#)

[Art. 37 Servizi](#)

[Art. 38 Disciplina e servizi](#)

[Art. 39 Forme associative](#)

[Art. 40 Gestione finanziaria](#)

[Art. 41 Controllo di gestione](#)

[Art. 42 I contratti](#)

[Art. 43 Istituzione servizio civile](#)

[Art. 44 Norme transitorie e finali](#)

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Il comune di Terme Vigliatore

Questo Comune, ente autonomo locale e circoscrizione di decentramento statale e regionale esercita le funzioni proprie e quelle trasferite o delegate con leggi statali o regionali secondo i principi costituzionali, le leggi comunitarie, statali e regionali, le norme del presente statuto e i regolamenti comunali.

Il territorio del Comune con il capoluogo, le frazioni e gli agglomerati sono descritti nell'allegata scheda. La loro modifica, all'interno del territorio comunale, può essere disposta dal consiglio comunale previa consultazione popolare.

La sede comunale è ubicata nel capoluogo, ove si svolgono le adunanze degli organi elettivi; in casi eccezionali o per particolari esigenze l'organo può riunirsi in luoghi diversi, previo avviso al pubblico.

Nella sede comunale un apposito spazio idoneo a garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura, è destinato all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Il messo comunale cura ed è responsabile dell'affissione degli atti ed avvisi, che saranno trascritti in apposito registro; lo stesso avrà cura di trascrivere gli estremi di pubblicazione sugli atti pubblicati. Sono comunque fatte salve le funzioni e le responsabilità del segretario comunale previste dalle vigenti norme.

Il gonfalone, lo stemma o altri segni distintivi del Comune potranno essere utilizzati in pubbliche

cerimonie; altre esibizioni o altri usi saranno oggetto di regolamento.

Stemma: d'argento, fiancheggiato a sinistra dal palo d'oro. Alla campagna troncata ondata di verde e di azzurro, sostenente l'anfora di rosso centrale in cui cade in semiarco il getto d'acqua, di azzurro sgorgante dal palo a tre quarti di altezza, essa anfora accompagnata a destra da ramoscello di verde, fogliato di quindici, sette e sette e uno alla sommità, posto in palo, nodrito nella campagna. Ornamenti esteriori da Comune.

Gonfalone: drappo partito di bianco e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune.

Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati.

L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome.

Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.



Art. 2 - Finalità

Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, costituita da cittadini residenti e da coloro che hanno un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza di servizi, promuovendo il progresso civile, sociale ed economico e garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Il Comune in particolare opera per:

- rimuovere ostacoli allo sviluppo della persona umana e garantire la parità giuridica, economica, sociale e le pari opportunità;
- incoraggiare lo sviluppo del patrimonio culturale locale con particolare riferimento al costume ed alle tradizioni;
- promuovere e sostenere le attività culturali, sportive ricreative dei giovani valorizzandone la funzione sociale;
- valorizzare la capacità culturale e professionale del lavoratore;
- garantire la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata;
- realizzare un organico assetto del territorio per favorire lo sviluppo di tutta la comunità, per fornire, anche nelle frazioni, i servizi necessari per superare il divario e gli svantaggi che possono derivare dalla diversificazione del territorio e per il recupero del patrimonio culturale;
- assicurare con particolare riguardo a quelli inerenti all'istruzione, alla salute e sicurezza sociale, ai trasporti e alle attività sportive ed al turismo termale;
- garantire un efficace servizio di assistenza sociale e il diritto alla salute di ogni cittadino;
- promuovere e assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita politico-amministrativa della comunità;
- concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche dell'ambiente ecologico e del paesaggio.

Adotta, in collaborazione con gli enti statali e regionali preposti le misure necessarie alla

conservazione e difesa del patrimonio storico, artistico ed archeologico.

Per la realizzazione delle proprie finalità il Comune adotterà il metodo e gli strumenti della programmazione, concorrerà alle determinazioni degli obiettivi dei propri piani e programmi e di quelli dello statuto e della Regione consultando sindacati, formazioni sociali ed economiche o culturali operanti sul suo territorio.



Art. 3 - Attività normativa

Le disposizioni dello statuto fonte primaria dell'ordinamento comunale, nell'ambito dei principi e delle norme delle leggi statali e regionali, costituiscono le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e determinano le attribuzioni degli organi l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra i comuni, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione delle persone e delle famiglie e dei cittadini singoli ed associati alla vita sociale e politica della comunità.

Tutti i cittadini singoli o associati hanno diritto di essere informati sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, ed hanno altresì diritto di accedere in generale alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

Per garantire una maggiore informazione il Comune istituisce entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto l'ufficio dei diritti dei cittadini e delle associazioni. Ogni due mesi viene pubblicato e diffuso a cura dell'ufficio segreteria, allorché venga la relativa pianta organica opportunamente adeguata, un bollettino ufficiale del Comune che contiene almeno i seguenti atti: l'oggetto delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta municipale, degli enti e delle ordinanze sindacali.

Gli atti riguardanti i concorsi, gli appalti e i contratti stipulati anche se sotto forma di accordi procedurali; l'elenco dei beneficiari di contributi, o altre forme di intervento; gli incarichi conferiti a professionisti o persone estranee all'amministrazione, le licenze e le concessioni.

Alla fine di ogni anno solare il Comune pubblica un bollettino speciale riassuntivo dei precedenti, che contenga altresì l'indicazione della pianta organica dell'ente e dei posti vacanti. L'organizzazione degli uffici e dei servizi; l'inventario aggiuntivo dei beni immobiliari di proprietà e quelli destinati ad uso pubblico.

I contenuti fondamentali del bilancio, lo stato patrimoniale dei consiglieri comunali, nonché la dichiarazione prevista dalla legge sullo stato patrimoniale dei consiglieri, del sindaco e assessori.

Le richieste di assunzione devono essere pubblicizzate in tutte le bacheche delle frazioni almeno otto giorni prima. Con appositi regolamenti saranno emanate, nel rispetto della legislazione vigente, le norme attuative e procedurali dei vari istituti dello statuto; inoltre, i

regolamenti vigenti dovranno essere aggiornati in conformità alle disposizioni statutarie. Il consiglio comunale esercita, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, la potestà regolamentare per le materie demandate dalla legge e dallo statuto, per le materie di competenze del Comune in cui manchi la disciplina legislativa, per l'organizzazione del Comune e dei suoi organi.

Le modifiche statutarie e regolamentari non possono essere apportate nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale; tale iniziativa è riconosciuta a qualsiasi consigliere, alla giunta e ad almeno il 20% dei cittadini. Ogni modifica statutaria segue la procedura dell'art. 4 della legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91.

I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data della loro ripubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo l'approvazione della relativa delibera di adozione.

Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze e le direttive che dispongono in generale sull'organizzazione, sulla interpretazione di norme comunali o che riguardino la generalità dei cittadini, oltre che pubblicati all'albo pretorio per almeno 90 giorni e pubblicizzati in modo da favorirne la più ampia conoscenza da parte dei cittadini e degli interessati, dovranno essere raccolti a cura del segretario comunale per tipo e tenuti a disposizione dei cittadini. Spetta al consiglio l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza mentre compete al segretario l'emanazione di circolari e direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.



Titolo II - Partecipazioni

Art. 4 - Forme associative

Il Comune favorisce e sostiene, secondo modalità stabilite dagli appositi regolamenti, le forme associative di cooperazione, le organizzazioni di volontariato, gli enti e gruppi informali senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale ed operanti nel settore di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, dell'occupazione, del tempo libero, senza distinzione di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Il Comune, nel rispetto delle vigenti norme, può intervenire a favore o può stipulare con i predetti apposite convenzioni per una migliore gestione di specifiche attività che rientrino nelle sue finalità.

E' istituito un albo, articolato per settori, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi di cui al 1° comma.

Le suddette organizzazioni debbono essere costituite con atto notarile comprovante lo statuto dell'organizzazione e debbono essere iscritti in un albo comunale approvato dal consiglio comunale.



Art. 5 - Consultazione

Il consiglio comunale istituisce le consulte di settore quali organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni e chiunque abbia interesse individuati nelle specifiche delibere istitutive. Deve essere prevista l'istituzione di consulte che si occupino di problemi dello sviluppo socio-economico, degli inabili, delle pari opportunità uomo-donna, del volontariato, dell'ambiente naturale, dei beni culturali, dello sport, dei giovani.

Le consulte di settore esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività dell'amministrazione, provvedono in particolare alla:

- a) presentazione di proposte di deliberazione;
- b) formulazione di interrogazioni ed interpellanze al consiglio ed al sindaco nonché di pareri chiesti dagli organi e dagli uffici comunali;
- c) presentazione di rilievi e raccomandazioni agli organi ed uffici comunali nonché al difensore civico;
- d) alla verifica e controllo della coerenza e rispondenza dell'attività gestoria comunale con la programmazione previamente adottata.

Consulte vengono sentite sulla verifica degli impegni programmatici e finanziari assunti dall'amministrazione sugli interventi riguardanti il territorio, i piani regolatori, i servizi alla persona ed alla famiglia nonché per la verifica del rapporto tra il Comune e le libere forme associative.

E' richiesto il parere delle consulte sui seguenti programmi:

- a) piano pluriennale degli investimenti;
- b) piano dei trasporti e del traffico;
- c) piano commerciale e dei servizi;
- d) programma delle opere pubbliche.

Le consulte devono fornire il parere richiesto entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere non è più necessario.

Il consiglio comunale nella delibera istitutiva specifica la composizione della consulta, le procedure di convocazione e di voto, gli atti ed i provvedimenti sui quali esprime pareri obbligatori, in conformità alle norme generali relative all'oggetto contenute nel regolamento sulla partecipazione.

La consulta è formata da soggetti maggiormente rappresentativi, tenendo conto, per quanto riguarda le associazioni del numero degli aderenti e della continuità nel tempo dell'iniziativa.



Art. 6 - Istanze e petizioni

I cittadini, le associazioni e gli organismi di cui all'art. 4 possono, come previsto dall'apposito regolamento, rivolgere per iscritto agli organi dell'amministrazione:

- istanze su questioni di carattere specifico;
- petizioni su questioni di carattere generale.

Le risposte dovranno essere fornite entro trenta giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi, nel termine di ulteriori trenta giorni, qualora non abbia rigettato la richiesta con risposta motivata.

Decorsi inutilmente i trenta giorni nessuna proposta di deliberazione può essere adottata.

Il regolamento stabilirà le modalità e i tempi per l'esercizio del diritto di istanza e di petizione da esercitare nei confronti degli organi collegiali.



Art. 7 - Iniziativa popolare

Possono essere presentate ai competenti organi comunali proposte di provvedimenti amministrativi di interesse generale, redatte sotto forma di schema di deliberazione o di provvedimento e con l'indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte alle spese eventualmente previste.

La proposta, presentata dal comitato promotore e con l'indicazione di un rappresentante, deve essere sottoscritta, secondo le modalità e le procedure previste dall'apposito regolamento, da un numero di cittadini non inferiore al 7% della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente fermo restando il quorum di cui al precedente art. 3.

La proposta può essere sottoscritta dai cittadini che hanno compiuto il 14° anno di età.

Dalla data di presentazione, l'organo competente non può non tenere conto della proposta ove abbia a decidere su questioni oggetto della medesima.

La proposta, verificata da parte del segretario comunale la conformità a quanto previsto dal citato regolamento, viene istruita e corredata di prescritti pareri e dall'eventuale attestazione finanziaria, per essere sottoposta all'organo competente, che dovrà deliberare in merito entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

Delle decisioni dell'organo competente sarà data tempestiva comunicazione al designato rappresentante e copia della stessa sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.



Art. 8 - Diritto di udienza

I cittadini e gli organismi di cui al precedente art. 4, hanno diritto di essere ricevuti ed ascoltati dal sindaco e dagli assessori competenti e dal consiglio comunale, per non più di cinque minuti per rappresentante di frazione (Terme, S. Biagio, Vigliatore e Acquitta) attenendosi all'ordine del giorno del consiglio comunale, facendo richiesta almeno 24 ore prima per iscritto presso l'ufficio segreteria, in giorni prefissati e pubblicizzati all'albo e nell'ufficio interessato oppure su appuntamento per illustrare problemi di interesse generale. Il regolamento potrà disciplinare i modi e i tempi in cui i rappresentanti degli organismi di cui al precedente art. 4 possono, in udienza pubblica, essere ascoltati dagli organi collegiali; inoltre, potrà prevedere i rimedi contro eventuali omissioni o arbitri. Il regolamento previsto dal 3° comma del successivo art. 11 disciplinerà l'audizione degli interessati al procedimento.



Art. 9 - Referendum

Il referendum consultivo, propositivo è ammesso su materie di esclusiva competenza comunale e deve tendere a realizzare un valido rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali; pertanto, il Comune ne favorisce l'espletamento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale. Il regolamento disciplina i requisiti di ammissibilità, i tempi, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme nonché per l'indizione, per la relativa propaganda, per lo svolgimento delle relative operazioni di voto e l'eventuale nomina di una commissione di garanzia, che potrà essere individuata anche nella C.E.C.

Il referendum potrà essere indetto quando:






















- a) lo richiede non meno del 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali al momento della presentazione della richiesta;
- b) lo delibera il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali hanno diritto di partecipare al referendum che non può coincidere con altre consultazioni elettorali, dalle quali deve intervallarsi di almeno trenta giorni. La richiesta di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito e contenere non più di due quesiti alternativi.















La proposta referendaria, la cui ammissibilità sarà valutata, in assenza di difensore civico, dal segretario comunale, mentre il consiglio delibererà la copertura finanziaria delle operazioni referendarie, è approvata con la maggioranza assoluta dei voti validi e a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno la maggioranza degli aventi diritto.

Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'argomento oggetto del referendum.

Il consiglio deciderà in merito, motivando adeguatamente l'eventuale decisione non conforme all'esito della consultazione.

	Torna all'indice	Art. 28 - Il Consiglio comunale di gestione e il referendum le seguenti materie:
	Torna all'indice	Art. 29 - Il segretario comunale
	Torna all'indice	Art. 30 - Il sindaco
	Torna all'indice	Art. 31 - Il consiglio comunale
	Torna all'indice	Art. 32 - Il consiglio di amministrazione
	Torna all'indice	Art. 33 - Il consiglio di gestione
	Torna all'indice	Art. 34 - Il consiglio di amministrazione
	Torna all'indice	Art. 35 - Il consiglio di gestione
	Torna all'indice	Art. 36 - Il consiglio di amministrazione
	Torna all'indice	Art. 37 - Il consiglio di gestione
	Torna all'indice	Art. 38 - Il consiglio di amministrazione
	Torna all'indice	Art. 39 - Il consiglio di gestione
	Torna all'indice	Art. 40 - Il consiglio di amministrazione
	Torna all'indice	Art. 41 - Il consiglio di gestione
	Torna all'indice	Art. 42 - Il consiglio di amministrazione
	Torna all'indice	Art. 43 - Il consiglio di gestione
	Torna all'indice	Art. 44 - Il consiglio di amministrazione
	Torna all'indice	Art. 45 - Il consiglio di gestione
	Torna all'indice	Art. 46 - Il consiglio di amministrazione
	Torna all'indice	Art. 47 - Il consiglio di gestione
	Torna all'indice	Art. 48 - Il consiglio di amministrazione

Art. 29 Il segretario comunale

-  [Torna all'indice](#)
-  [Torna all'indice](#)
-  [Torna all'indice](#)
-  [Torna all'indice](#)
-  [Torna all'indice](#)
-  [Torna all'indice](#)
-  [Torna all'indice](#)
-  [Torna all'indice](#)
-  [Torna all'indice](#)
-  [Torna all'indice](#)
-  [Torna all'indice](#)
-  [Torna all'indice](#)
-  [Torna all'indice](#)
-  [Torna all'indice](#)